

Aggiornamento 24 maggio 2022

## COMUNE DI COTIGNOLA

### NOTA INFORMATIVA “NUOVA” IMU 2022

#### INFORMAZIONI GENERALI

La legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), all'art. 1 comma 738, ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (UIC) di cui alla legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Dal 1° gennaio 2020 la TASI è pertanto abolita ed assorbita dalla “Nuova” IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019.

#### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

Il **PRESUPPOSTO** dell'imposta è il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili).

I **SOGGETTI PASSIVI** dell'imposta sono:

- **il proprietario**, ovvero **il titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- **il genitore affidatario dei figli minori** in caso di provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare, che ai fini IMU costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli minori;
- **il concessionario**, nel caso di concessione di aree demaniali;
- **il locatario**, nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria; nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

## **BASE IMPONIBILE**

La **BASE IMPONIBILE** dell'imposta è costituita dal **valore degli immobili**, determinato come segue:

### **FABBRICATI**

**Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle **rendite** risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento** (art. 3, comma 48, legge 662/1996), i seguenti **moltiplicatori**:

- **160** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale A**, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle **categorie catastali C/2, C/6 e C/7**
- **140** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale B** e nelle **categorie catastali C/3, C/4 e C/5**
- **80** per i fabbricati classificati nelle **categorie catastali D/5 e A/10**
- **65** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D**, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**

Le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, **producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo**.

**Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del MEF. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### **AREE FABBRICABILI**

**Per le aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello **venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici**, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di **utilizzo edificatorio dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero** a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), **la base imponibile è costituita dal valore dell'area**, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

*Sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono disponibili ulteriori informazioni e documentazione, al seguente link*

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/IMU-TASI-Nuova-IMU>

### **TERRENI**

**Per i terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il **valore** è costituito da quello ottenuto **applicando all'ammontare del reddito dominicale** risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e **rivalutato del 25 per cento** (legge 662/1996, art. 3, comma 51), un **moltiplicatore pari a 135**.

Le variazioni colturali presentate ai competenti uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio hanno efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno. In tutti gli altri casi, l'efficacia della variazione colturale e del relativo reddito dominicale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione, salvo nei casi di frazionamenti o modifiche indipendenti dalle colture.

## ESENZIONI

Le fattispecie **ESENTATE** dall'applicazione della "Nuova" IMU, in base alla disposizioni di cui alla legge n. 160/2019 e a quelle del vigente Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU del Comune di Cotignola, sono le seguenti:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9): per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale **o in comuni diversi (\*)**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile **scelto dai componenti del nucleo familiare (\*)**. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

*(\*) ATTENZIONE: dall'anno di imposta 2022, anche in caso di dimora abituale e residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare **IN COMUNI DIVERSI**, le agevolazioni si applicano per un solo immobile (e relative pertinenze), scelto dai componenti del nucleo familiare, a norma dell'art. 5 decies del D.L. n. 146/2021, coordinato con la legge di conversione n. 215/2021, che ha modificato l'art. 1, comma 741, punto b) della legge n. 160/2019.*

**Il soggetto passivo che intende beneficiare dell'agevolazione deve presentare la dichiarazione IMU per l'anno 2022 nel corso del 2023, entro la scadenza fissata dalla legge, barrando nel modulo di dichiarazione IMU la casella "esenzione" e riportando nelle annotazioni «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019».**

➤ **ABITAZIONI ASSIMILATE AD ABITAZIONI PRINCIPALI:**

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**ATTENZIONE: ai fini dell'applicazione dei benefici, per i soggetti di cui ai precedenti punti 3) e 5), il possesso dei requisiti prescritti dalle norme deve essere dichiarato con presentazione della DICHIARAZIONE IMU, come stabilito dalla legge n. 160/2019.**

➤ **ALTRE ESENZIONI:**

- a) i **terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, **iscritti nella previdenza agricola**, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) gli **immobili** posseduti dallo **Stato**, dai **comuni**, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle **regioni**, dalle **province**, dalle **comunità montane**, dai **consorzi fra detti enti**, dagli enti del **Servizio sanitario nazionale**, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**;
- c) i **fabbricati** classificati o classificabili nelle **categorie catastali da E/1 a E/9**;
- d) i **fabbricati** con destinazione ad **usi culturali** di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i **fabbricati** destinati **esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, **e le loro pertinenze**;
- f) i **fabbricati** di proprietà della **Santa Sede** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i **fabbricati** appartenenti agli **Stati esteri** e alle **organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad **accordi internazionali resi esecutivi in Italia**;
- h) gli **immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992**, e destinati **esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)**; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- i) gli **immobili** di proprietà di **soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, concessi in comodato gratuito al Comune**;
- j) **dal 1° gennaio 2022** (art. 1, comma 751, legge n. 160/2019), **I FABBRICATI** costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. **BENI MERCE**), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- k) **per il solo anno 2022 permane l'esonero** dal pagamento dell'IMU **previsto per gli anni 2021 e 2022** dall'art. 78, comma 3, del D.L. N. 104/2020 per **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **purché in presenza del requisito della coincidenza fra proprietari dei fabbricati e gestori dell'attività ivi svolta** (già esonerati dal pagamento del saldo IMU 2020 ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera d) dello stesso D.L. n. 104/2020).

**ATTENZIONE:**

- **per l'esenzione prevista per i "beni merce" di cui al punto j) È OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU;**
- **i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 devono presentare la dichiarazione IMU in via telematica ogni anno a partire dall'anno di imposta 2020, come stabilito all'art. 1, comma 770, della legge n. 160/2019.**

Per le **fattispecie soggette a dichiarazione, in particolare per quanto riguarda agevolazioni, riduzioni o esenzioni dall'imposta**, si rimanda alle norme di legge, ai regolamenti comunali vigenti, alle istruzioni del modello di Dichiarazione IMU, oltre a quanto espressamente indicato nella presente nota, in corrispondenza delle relative casistiche.

## **AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI**

### **CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – RIDUZIONE IMPOSTA DEL 25%**

Ai sensi dell'art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, **per le abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta è ridotta al 75%**.

**Per i contratti concordati stipulati a partire dal 1° febbraio 2018 si applicano le previsioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017.**

*Alle suddette fattispecie è applicabile l'aliquota ridotta stabilita nella delibera comunale relativa alle aliquote e alle detrazioni della "Nuova" IMU per l'anno 2021 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2021), valida anche per l'anno di imposta 2022, in presenza dei requisiti ivi previsti e alle condizioni ivi stabilite.*

### **FATTISPECIE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%**

**Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50%:**

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

*Per le agevolazioni di cui al punto b), se non è stato rilasciato il relativo certificato di inagibilità/inabitabilità dal competente Ufficio comunale, è necessario presentare al Settore Entrate Comunali una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto stabilito all'art. 13 del vigente Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU, eventualmente utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ufficio al seguente link, nel menu di sinistra, sotto la voce "Tributi e Entrate" <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi>*

*Per le agevolazioni di cui al punto c), l'art. 3-quater della legge di conversione (legge n. 58 del 28/06/2019) del "decreto crescita" (D.L. n. 34 del 30/04/2019), dal 30/06/2019 ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per l'attestazione del possesso dei requisiti. Tuttavia, al fine di prevenire possibili errate interpretazioni dei dati rilevabili d'ufficio in occasione di controlli e verifiche, è possibile inoltrare al Settore Entrate Comunali una comunicazione relativa ai dati essenziali del contratto di comodato, utilizzando il modulo specifico disponibile sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nel menu di sinistra sotto la voce "Tributi e Entrate", al seguente link <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi>*

### **SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO – NOVITA' ANNO 2022**

**LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2022, l'imposta è dovuta nella misura del 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, NON locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (si veda Risoluzione MEF n. 5 dell'11/06/2021), previa presentazione di dichiarazione IMU, come meglio specificato nelle note informative sopra menzionate. Per l'anno 2021 la riduzione era pari al 50%. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.**

## **DICHIARAZIONE “NUOVA” IMU**

La dichiarazione IMU deve essere presentata l'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni soggette al relativo obbligo dichiarativo, entro il termine stabilito dalla legge.

**LA SCADENZA** per la presentazione della **DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021** è fissata al **30 GIUGNO 2022**.

**ATTENZIONE: i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 (“Enti non commerciali”) devono presentare la dichiarazione IMU in via telematica ogni anno a partire dall'anno di imposta 2020, come stabilito all'art. 1, comma 770, della legge n. 160/2019.**

In linea generale, **non sono soggette a dichiarazione** tutte le variazioni note oppure conoscibili da parte del Comune.

Per le **fattispecie soggette a dichiarazione** (quali, **ad esempio non esaustivo**, l'acquisizione o la cessazione della soggettività passiva a seguito di contratto di locazione finanziaria, di concessione di aree demaniali, di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori; la conduzione diretta dei terreni da parte dei coltivatori diretti e degli IAP iscritti alla previdenza agricola; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, eccetera), **in particolare per quanto riguarda agevolazioni, riduzioni o esenzioni dall'imposta**, si rimanda alle norme di legge e ai regolamenti comunali vigenti, alle istruzioni del modello di Dichiarazione IMU, oltre a quanto espressamente indicato nella presente nota, in corrispondenza delle relative casistiche.

**Le dichiarazioni IMU possono essere trasmesse utilizzando una delle seguenti modalità:**

- tramite PEC (una per ciascuna dichiarazione) indirizzata alla casella PEC dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna [pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it](mailto:pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it) **indicando nell'oggetto il Comune di riferimento, cognome e nome del dichiarante e la dicitura “Dichiarazione NUOVA IMU 2021”** (esempio: “Comune di XXX – Rossi Mario – Dichiarazione NUOVA IMU 2021”);
- invio telematico con flusso dell'Agenzia delle Entrate;
- raccomandata senza avviso di ricevimento indirizzata al Comune di riferimento (le sedi sono disponibili sui siti web istituzionali dei singoli Comuni);
- consegna diretta presso la sede del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a Lugo, Piazza Trisi 4, **su appuntamento da concordare secondo le modalità indicate nell'ultima pagina della presente nota informativa;**
- **consegna diretta presso l'URP del Comune di riferimento (verificare orari di apertura ed eventuale accesso su appuntamento sui siti web istituzionali dei singoli Comuni).**

**IMPORTANTE:** dal 2021 è stata introdotta la possibilità di regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IMU per gli anni non ancora oggetto di decadenza (nel 2022, gli anni dal 2017 al 2020), tramite ravvedimento operoso disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, all'art. 34-bis. I regolamenti aggiornati all'anno 2021 dei nove Comuni dell'Unione sono disponibili nel menu di sinistra di questa pagina, sotto la voce “Tributi e Entrate – Regolamenti”. Le dichiarazioni con ravvedimento possono essere presentate tramite le stesse modalità sopra indicate, **modificando nell'oggetto l'anno di riferimento della dichiarazione e aggiungendo prima del testo la parola “Ravvedimento”**. Ai fini della tempestiva registrazione delle dichiarazioni con ravvedimento per gli anni precedenti al 2021, in caso di trasmissione con modalità diversa dalla consegna diretta, si suggerisce di dare comunicazione dell'avvenuta presentazione anche tramite email all'indirizzo [servizioentrate@unione.labassaromagna.it](mailto:servizioentrate@unione.labassaromagna.it)

**Attenzione: la dichiarazione tardiva con ravvedimento non può essere presentata per gli anni di imposta che sono già stati oggetto di accertamento.**

## ALIQUOTE E DETRAZIONI “NUOVA” IMU ANNO 2022

**Per l'anno 2022 non sono state approvate nuove delibere. Restano pertanto valide le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2021.**

Il testo completo è disponibile sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al seguente link  
<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/IMU-TASI-Nuova-IMU>

| ALIQUOTE              | DESCRIZIONE  |
|-----------------------|--|
| <b>6,00 per mille</b> | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria). Si applica la detrazione di legge nella misura massima annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale   |
| <b>4,6 per mille</b>  | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (ACER, ecc.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977. Si applica la detrazione di legge nella misura massima annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale   |
| <b>4,6 per mille</b>  | Fabbricati utilizzati per i fini propri dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco  |
| <b>8,6 per mille</b>  | Unità immobiliari concesse in locazione <b>a titolo di abitazione principale (con residenza anagrafica del conduttore)</b> e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/98 ( <b>contratti concordati</b> ), a condizione che una copia del contratto, regolarmente registrato, venga trasmessa al Settore Entrate Comunali <b>entro il termine di 90 giorni dalla data di registrazione</b> , utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio.<br>La mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata. Le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, subentro, risoluzione anticipata, eccetera), anche in relazione a contratti trasmessi in anni precedenti e validi ai fini dell'applicazione dell'IMU, dovranno essere comunicate entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si sono verificate, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio |
| <b>8,6 per mille</b>  | Terreni agricoli   |
| <b>9,5 per mille</b>  | Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, e a quelle appartenenti al gruppo B<br>Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D ad esclusione della D5<br>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 solo se utilizzate a fini produttivi  |
| <b>9,6 per mille</b>  | Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze   |
| <b>1,00 per mille</b> | Fabbricati rurali ad uso strumentale   |
| <b>0 per mille</b>    | <b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati – ATTENZIONE: ESENTI IMU DAL 1° GENNAIO 2022 PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU</b>   |
| <b>1,00 per mille</b> | Aree fabbricabili poste in centro storico, per tutto il periodo in cui vengono realizzati gli interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, degli immobili siti in tale perimetro   |
| <b>5,3 per mille</b>  | Aree fabbricabili qualora venga introdotto, con apposita delibera comunale, un vincolo preordinato all'esproprio   |
| <b>10,6 per mille</b> | Aree fabbricabili, ad eccezione di quelle rientranti nelle casistiche sopra indicate<br>Unità immobiliari adibite ad abitazione non rientranti nelle casistiche sopra indicate e relative pertinenze (siano esse non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione, oppure concesse in locazione o comunque occupate stabilmente)<br>Pertinenze di abitazioni principali eccedenti la misura massima consentita dalla legge<br>Unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 solo se <b>non</b> utilizzate a fini produttivi<br>Unità immobiliari di categoria catastale D5<br>Immobili non compresi nei precedenti punti  |

## **SCADENZE DI PAGAMENTO**

La **scadenza** per il pagamento dell'**ACCONTO IMU 2022** è fissata al **16 GIUGNO 2022**: il calcolo deve essere effettuato come indicato di seguito.

La **scadenza** per il pagamento del **SALDO IMU 2022** è fissata al **16 DICEMBRE 2022**: il calcolo deve essere effettuato come indicato di seguito.

## **CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA E QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

(legge n. 160/2019, art. 1, commi 753, 761 e 762)

L'imposta è dovuta **proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso. **Il mese nel quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni del mese stesso è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso è considerato in capo all'acquirente**, a carico del quale resta l'imposta dovuta per l'intero mese del trasferimento nel caso in cui i giorni di possesso siano uguali a quelli del cedente.

Il versamento della **prima rata** è pari all'imposta dovuta per il **primo semestre dell'anno in corso**, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente (per l'anno 2022, invariate rispetto all'anno 2021). Il versamento della **rata a saldo** dell'imposta dovuta **per l'intero anno** è eseguito **a conguaglio**, effettuando il calcolo in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate per l'anno in corso (per l'anno 2022, invariate rispetto all'anno 2021), risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per il versamento dell'imposta dovuta per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune, **una quota di imposta pari allo 0,76 per cento (7,6 per mille) è riservata allo Stato**. Per tutti gli altri immobili, l'imposta è dovuta integralmente al Comune.

**Ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU, non si effettua il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è uguale o inferiore a € 12,00.**

Per il calcolo e il versamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 ("Enti non commerciali") si applicano le disposizioni di cui all'**art. 1, comma 763, della legge n. 160/2019**.

## **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo, **è effettuato con modello F24**, indicando il **codice ente del Comune di Cotignola (D121)** e i codici tributo riportati nella seguente tabella:

| <b>CODICE TRIBUTO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  |
|-----------------------|---|
| <b>3912</b>           | <b>IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (A/1 - A/8 – A/9)<br/>SOLO QUOTA COMUNALE</b>  |
| <b>3913</b>           | <b>IMU – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – SOLO QUOTA COMUNALE</b>   |
| <b>3914</b>           | <b>IMU – TERRENI – SOLO QUOTA COMUNALE</b>  |
| <b>3916</b>           | <b>IMU – AREE FABBRICABILI – SOLO QUOTA COMUNALE</b>  |
| <b>3918</b>           | <b>IMU – ALTRI FABBRICATI – SOLO QUOTA COMUNALE</b>   |
| <b>3925</b>           | <b>IMU – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE "D"<br/>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</b>   |
| <b>3930</b>           | <b>IMU – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE "D"<br/>QUOTA COMUNALE</b>   |
| <b>3939</b>           | <b>IMU – FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA<br/>SOLO QUOTA COMUNALE (ALIQUTA AZZERATA PER L'ANNO 2021 ED ESENZIONE TOTALE<br/>DAL 1° GENNAIO 2022)</b> |

Per il versamento da parte degli **enti pubblici**, con utilizzo dell'apposito modello **F24 EP**, i codici tributo sono quelli istituiti dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Ulteriori informazioni relative al calcolo dell'IMU e alla stampa del modello F24 sono disponibili sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al seguente link

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/IMU-TASI-Nuova-IMU>

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

In caso di **parziali oppure omessi versamenti dell'imposta dovuta alle scadenze previste**, il Contribuente può **regolarizzare la propria posizione** effettuando spontaneamente il versamento dell'imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ridotte, differenziate in base al ritardo, e dei relativi interessi al tasso legale calcolati a giorni, entro il termine di cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.

Le sanzioni da applicare ai versamenti effettuati con ravvedimento operoso sono le seguenti:

- **entro il 14° giorno dalla scadenza: sanzione progressiva secondo i giorni di ritardo, dallo 0,1% per un giorno di ritardo all'1,4% per 14 giorni di ritardo** (ad esempio, 0,3% per 3 giorni di ritardo, 1,2% per 12 giorni di ritardo)
- **dal 15° al 30° giorno dalla scadenza: sanzione dell'1,5%**
- **dal 31° al 90° giorno dalla scadenza: sanzione dell'1,67%**
- **dal 91° giorno dalla scadenza e fino a un anno dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato: sanzione del 3,75%**
- **oltre un anno e fino a due anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato: sanzione del 4,29%**
- **oltre due anni e fino a cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato: sanzione del 5%**

Oltre alla sanzione ridotta, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali, computati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'infrazione fino alla data del versamento a titolo di ravvedimento.

I tassi di interesse legali in vigore dal 01/01/2017 sono i seguenti:

- anno 2017: 0,1% annuo
- anno 2018: 0,3% annuo
- anno 2019: 0,8% annuo
- anno 2020: 0,05% annuo
- anno 2021: 0,01% annuo
- anno 2022: 1,25% annuo

Ulteriori informazioni relative calcolo online del ravvedimento operoso sono disponibili sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al link <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/IMU-TASI-Nuova-IMU>

## **CONTATTI E RECAPITI**

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – SETTORE ENTRATE COMUNALI**

Piazza Trisi, 4 – 48022 Lugo (RA)

Telefono 0545 38575

email: [servizioentrate@unione.labassaromagna.it](mailto:servizioentrate@unione.labassaromagna.it)

**APERTURA AL PUBBLICO E SPORTELLO TELEFONICO (0545 38575):**

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00**

**MARTEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00**

LO SPORTELLO TELEFONICO è a disposizione per fornire informazioni generali oppure per informazioni e chiarimenti relativi ad avvisi di accertamento ricevuti dai contribuenti PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA.

Qualora vi sia necessità di accedere allo sportello di Lugo o per lo sportello virtuale (videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft TEAMS), al fine di garantire un servizio migliore e puntuale, si suggerisce di prenotare un appuntamento utilizzando una delle seguenti modalità (gli appuntamenti prenotati hanno priorità di ricevimento rispetto agli accessi diretti):

- prenotazione online (canale preferenziale)  
[https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=APPUNTAMENTO\\_IMU\\_TASI](https://labassaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=APPUNTAMENTO_IMU_TASI)
- email a [servizioentrate@unione.labassaromagna.it](mailto:servizioentrate@unione.labassaromagna.it), specificando il Comune di riferimento, il quesito e un recapito telefonico obbligatorio per eventuali successivi contatti
- sportello telefonico 0545 38575, attivo negli orari di ufficio

Nei casi in cui il contribuente debba necessariamente essere ricevuto in presenza e non possa recarsi presso la sede di Lugo né accedere allo sportello virtuale, è possibile concordare un appuntamento presso la sede di uno dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna, telefonando al numero 0545 38575 negli orari di ufficio, oppure inviando una email a [servizioentrate@unione.labassaromagna.it](mailto:servizioentrate@unione.labassaromagna.it), specificando il Comune presso il quale si desidera essere ricevuti e un recapito telefonico obbligatorio per i successivi contatti.

Tutte le altre informazioni e la modulistica sono pubblicate nelle rispettive sezioni sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nel menu di sinistra, sotto la voce "Tributi e Entrate", al seguente link

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi>